

COMUNE DI ORATINO

STATUTO

(Approvato con delibera consiliare n. 2 in data 27 gennaio 2003)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Preambolo

Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Oratino.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi

II "COMUNE DI ORATINO"

riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica Italiana, è l'Ente autonomo locale.

1. Rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi, promuove il suo sviluppo, favorisce il progresso civile, sociale, politico, culturale ed economico.

2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria secondo le previsioni dello Statuto e dei Regolamenti e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

4. I suoi abitanti intendono custodire, migliorare e tramandare alle future generazioni quanto la "Terra Rateni", il cui centro abitato era già chiamato "Loretinum", persegue dalla sua esistenza.

Art. 2

Principi ispiratori

Il Comune di Oratino ispira la propria azione ai seguenti principi:

1. riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, della pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche di tutti i cittadini;

2. riconoscimento delle pari opportunità tra uomini e donne;

3. difesa e affermazione dei principi della Costituzione Repubblicana e dei valori della democrazia;

4. riconoscimento del carattere laico della comunità, dei sentimenti e tradizioni religiose, dei valori della solidarietà e dell'impegno in campo civile e sociale, anche attraverso forme di volontariato;

5. affermazione dei valori paesaggistici e ambientali del territorio, con l'insieme del suo patrimonio storico e artistico, beni essenziali della comunità;

Art. 3

Finalità

Il Comune di Oratino finalizza la sua azione a:

1. tutelare la dignità della persona, la cultura della pace, la solidarietà sociale, i diritti umani e la qualità della vita;
2. operare per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza e assistenza sociale, di tutela attiva delle persone in disagio fisico, psichico ed economico, al fine del loro superamento, anche favorendo e sostenendo le associazioni di volontariato;
3. garantire la salute fisica e il benessere spirituale e civile dei propri cittadini;
4. assicurare la solidarietà verso i cittadini più deboli, disagiati ed emarginati con programmi di assistenza, recupero e reinserimento sociale;
5. assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché una organizzazione della struttura diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia ed economicità, l'efficienza degli uffici e dei servizi, individuando le responsabilità degli organi e del personale;



6. proteggere il proprio territorio, l'ambiente e il paesaggio quali beni fondamentali della comunità, tenendoli indenni da danneggiamenti e da inquinamenti elettromagnetici o di altra natura che possano mettere a rischio la salute pubblica;
7. considerare il proprio territorio antitransgenico;
8. favorire la valorizzazione e il recupero qualificato del territorio, come patrimonio irrinunciabile della comunità e centro delle attività economiche, culturali e sociali;
9. promuovere, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e delle tradizioni locali quale obiettivo generale della propria azione amministrativa;
10. favorire la programmazione e lo sviluppo del commercio, della piccola e media industria, dell'artigianato e del terziario avanzato;
11. sostenere l'iniziativa economica, pubblica e privata e le forme di associazionismo e cooperazione;
12. valorizzare le potenzialità del mondo giovanile al fine dell'inserimento proficuo dei giovani nel mondo del lavoro;
13. cooperare con tutti i soggetti, pubblici e privati, forze sociali, economiche e sindacali al fine della gestione proficua dell'Ente, tendendo alla valorizzazione delle risorse;
14. partecipare alle iniziative, nell'ambito dell'Unione Europea e in quello internazionale, per lo sviluppo di forme di cooperazione, di scambi e di rapporti con comunità locali ed Enti territoriali di altri paesi, improntati all'affermazione dei valori della pace, della libertà e della democrazia;
15. aderire alle organizzazioni internazionali per la tutela dell'infanzia e dei diritti inviolabili dell'uomo quali Unicef, Amnesty International, Emergency ed altre organizzazioni umanitarie aventi gli stessi scopi.

Art. 4

Giurisdizione e Sede

1. Il Comune di Oratino, divenuto autonomo con Decreto Legge n. 336 del 29/3/1947, di classe IV, occupa un territorio di circa 18 Kmq. come risulta dal piano topografico approvato dall'Istat di cui all'art. 9 Legge n. 1228 del 24/12/1954.
2. Confina con i Comuni di Campobasso, Busso, Casalciprano, Castropignano e Ripalimosani.

3. Il Comune ha Sede nella Casa Comunale sita in Piazza Rogati, n. 3, nella quale si svolgono le adunanze degli organi collegiali che, eccezionalmente, potranno tenersi anche in luoghi diversi.

Art. 5

Stemma - gonfalone – distintivo del Sindaco

1. Il Comune si identifica nei propri atti, oltre che col proprio nome, col sigillo riprodotto lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica n. 4144 del 5 ottobre 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Lo stemma raffigura un olmo con la mezza luna con a lato due stelle e le lettere O R; i colori distintivi sono il giallo e il verde a due bande verticali.

3. Lo stemma può essere usato e riprodotto solo previa delibera della Giunta per fini istituzionali; ove abusivamente utilizzato, i contravventori sono soggetti alle sanzioni di legge.

4. Il gonfalone comunale, riprodotto lo stemma del Comune, viene esposto nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze.

5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, completata dallo stemma della Repubblica e da quello comunale, da portare a tracolla.



Capo II

PRINCIPI DI SALVAGUARDIA

Art. 6

Pari opportunità

Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti nelle commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta tutte le misure per attuare le pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Unione Europea e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone svantaggiate
Interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 104/92, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. 267/2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordino e potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone svantaggiate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi e persone con specifiche competenze professionali.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone svantaggiate ed i loro familiari.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

Nell'ambito delle norme sul decentramento di cui alla legge 59/97, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e successive modificazioni;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.



TITOLO II **ORGANI**

Capo I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 10

Organi del Comune

Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta .

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Prima seduta

1. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. E' presieduta dal Sindaco per la convalida degli eletti e per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale, che non può rivestire la carica di Assessore.

3. Il Consiglio comunale prende atto dell'intervenuta elezione del Sindaco a suffragio universale e diretto; riceve il giuramento dello stesso e la comunicazione dei componenti della Giunta dai medesimo nominati.

Art. 12

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio Comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità.

2. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio comunale, organo elettivo di rappresentanza generale della comunità, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo stabilite dalla legge e dallo Statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.

3. Il Presidente:

a) adotta i provvedimenti ed esercita le funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento delle sedute consiliari per assicurare l'efficiente funzionamento del Consiglio comunale ed interviene per la tutela dei diritti dei Consiglieri nell'esercizio del mandato elettivo;

b) esercita le funzioni di rappresentanza del Consiglio comunale nei rapporti con gli organi del Comune e di altri Comuni ed Enti pubblici quando risulti necessario per adempiere con i migliori risultati alle competenze attribuite dal Consiglio;

c) partecipa alle cerimonie organizzate dal Comune ed a quelle organizzate da altri soggetti, alle quali sia inviato quale rappresentante del Consiglio comunale;

d) adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento delle sedute consiliari.

e) convoca il Consiglio comunale e ne dirige i lavori e le attività.

4. Viene eletto alla carica di Presidente del Consiglio, nella prima seduta consiliare utile, il Consigliere che ottiene, con votazione a scrutinio segreto, la maggioranza dei 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo 3 votazioni, si procederà alla nomina del Presidente del Consiglio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In caso di ulteriore esito negativo della votazione, il Sindaco, seduta stante, riconvocherà il Consiglio, fissando la nuova riunione tra il 5° e il 10° giorno successivo, dandone avviso agli assenti. Nella seduta di rinvio verrà eletto Presidente il Consigliere più votato; a parità di voti risulta nominato il Consigliere con la



maggior cifra individuale ex art. 73 n. 6 T.U. 267/2000. Con le predette modalità e con votazione separata viene eletto Vice Presidente un Consigliere di minoranza.

5. Il Presidente del Consiglio comunale dura in carica per tutto il mandato consiliare, salvo che 1/5 dei Consiglieri assegnati ne chieda la cessazione dalla carica con apposita mozione da discutere non oltre 30 giorni dalla presentazione e da approvare con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. Tale mozione di sfiducia può essere presentata quando il Presidente del Consiglio comunale compia atti contrari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti, ovvero venga meno al proprio dovere di imparzialità e di garanzia dei diritti dei Consiglieri. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica di Presidente.

Art. 13

I Consiglieri comunali

1. Gli amministratori rappresentano l'intero corpo elettorale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.

I doveri e la condizione giuridica degli amministratori sono disciplinati dall'art. 78 del T.U. 267/2000.

3. Il cittadino che ricopre cariche pubbliche comunali espleta il suo mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari e fruendo di indennità e rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Segretario comunale, dai dirigenti e funzionari del Comune copie di atti, documenti e informazioni utili ad espletare il mandato consiliare, rimanendo obbligati al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità del diritto di accesso agli atti e ai documenti posti in essere dal Comune sono disciplinate dalla legge n. 241 del 7/8/1990.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere vanno indirizzate per iscritto al Consiglio nella persona del Presidente e devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

6. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera e durano in carica sino all'elezione dei nuovi ovvero fino all'assunzione al protocollo delle dimissioni, o, in caso di decadenza, fino all'adozione della delibera di surroga.

Art. 14

Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono intervenire alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari di cui fanno parte.

2. Il Consigliere non presente è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa al Presidente o, in caso di sua assenza, al Vice Presidente del Consiglio.

3. L'assenza ingiustificata a tre sedute consiliari consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno solare, può dar luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza. La procedura può essere iniziata anche con richiesta scritta da parte di un elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune.

4. Il Presidente del Consiglio ne darà avviso all'interessato entro 5 giorni dall'iscrizione della richiesta al registro protocollo del Comune. Le controdeduzioni del Consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio dovranno pervenire al protocollo entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Sarà dato avvio alla procedura di decadenza con inserimento all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare della proposta di revoca ove trascorso il termine di 15 giorni senza che pervenga alcuna osservazione da parte del Consigliere o se le sue controdeduzioni non indichino chiaramente la volontà del Consigliere di voler recedere



dalla sua condotta passiva, intendendo attivarsi e continuare a svolgere il proprio mandato elettorale o, se nella successiva seduta consiliare il predetto Consigliere persista nella sua condotta assenteista e non giustificativa della relativa assenza.

6. La relativa delibera sarà votata a scrutinio palese e a maggioranza dei Consiglieri assegnati. In caso di dichiarazione di decadenza, copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni e ove, entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato permanga nella sua inerzia e non adisca gli organi per la tutela dei diritti soggettivi, nella successiva seduta del Consiglio si provvederà alla sua surroga.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi. I gruppi consiliari sono costituiti secondo le modalità disciplinate dal regolamento delle sedute del Consiglio comunale.

2. Il capo gruppo viene indicato dai consiglieri eletti in ogni singola lista nella seduta di insediamento; in mancanza, il capo gruppo è il Consigliere che precede gli altri Consiglieri della stessa lista nell'elenco della proclamazione degli eletti. Ove un Consigliere voglia dissociarsi dal proprio gruppo dovrà dichiararlo in modo esplicito, specificando se aderisce ad altro gruppo o intenda costituirne uno nuovo.

3. Ai gruppi possono essere assicurati idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi per il loro funzionamento. Il regolamento delle sedute del Consiglio comunale stabilisce le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi, delle attrezzature e dei servizi necessari.

Art. 16

Conferenza dei gruppi consiliari

1. La conferenza dei gruppi consiliari è formata dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale e dai capigruppo consiliari o loro delegati.

2. La conferenza esercita le funzioni attribuitele dal regolamento delle sedute del Consiglio comunale.

3. Le sedute della conferenza sono valide qualunque sia il numero dei componenti. La verbalizzazione sarà a cura di uno dei partecipanti.

Art. 17

Programma amministrativo

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

2. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

Art. 18

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo che stabilisce l'indirizzo amministrativo-politico generale del Comune. Approva lo Statuto, adotta gli atti fondamentali. Le sue funzioni non possono essere delegate ad altri organi comunali;

2. Il Consiglio comunale esercita le funzioni e le competenze attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e, in particolare, le competenze allo stesso attribuite dall'art. 42 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni.

3. Partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica annuale dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco; tale verifica avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 267/2000.

4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dallo Statuto o da convenzione, a nominare più rappresentanti, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. In tale circostanza, ove non si proceda con due distinte votazioni alle quali prendono parte i rispettivi consiglieri di maggioranza e di minoranza, ogni gruppo potrà fare dichiarazione di voto sul rappresentante che intende nominare.



5. Il Consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per la elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, si limita ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.

Art. 19

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: 5 giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; 3 giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato.

3. In presenza di giorno festivo si applica l'art. 2963 del C.C.

4. Gli avvisi di convocazione possono essere recapitati dal Messo comunale direttamente ai Consiglieri o nel loro domicilio dichiarato, oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Nessun argomento, al di fuori di quelli indicati nell'ordine del giorno, può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri. Tale disposizione può essere derogata ove l'unanimità dei Consiglieri in carica decida diversamente.

6. La documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, in tempo utile per il deposito prima della spedizione degli avvisi di convocazione.

7. La seduta può validamente avere inizio ove, entro 60 minuti dall'ora fissata, siano presenti la metà più uno dei Consiglieri assegnati.

8. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni saranno presentate in apertura della seduta. La replica alle stesse sarà contenuta entro lo stesso tempo occorso per tali dichiarazioni.

9. Le modalità e i tempi delle dichiarazioni di voto e degli interventi saranno disciplinate dal relativo regolamento.

Art. 20

Bilancio

1. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che, nell'atto deliberativo, dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

2. La verifica, da parte del Consiglio, dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 267/2000.

3. Nella fattispecie prevista dall'art. 141 c. 1 lett. c) e c. 2 del T.U. 267/2000, troverà applicazione quanto stabilito dalla legge 24/4/2002, n. 75.

Art. 21

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio delle rispettive potestà regolamentari, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per

quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.



4. I Regolamenti si intendono approvati ove ottengano il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Possono essere dichiarati immediatamente esecutivi con lo stesso quorum previsto per la loro approvazione.

Art. 22

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale istituisce, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando in esse la presenza con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Il Regolamento comunale disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 23

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni temporanee speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni temporanee speciali può essere richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni in esame.

7. La commissione temporanea speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

8. Le suddette Commissioni cessano le loro funzioni con la decadenza del Consiglio comunale.

Art. 24

Comitati consultivi

1. L'Amministrazione comunale può avvalersi, per compiti consultivi e di collaborazione nei vari settori, anche di persone esterne al Consiglio comunale con competenze professionali.

Art. 25

Indirizzi per nomine e designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.

1. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

Art. 26

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

Il regolamento delle sedute del Consiglio comunale disciplina le modalità e lo svolgimento delle interrogazioni, delle mozioni e delle interpellanze.



Capo III

SINDACO E GIUNTA

Art. 27

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco, innanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e lo Statuto comunale.
3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vice Sindaco e agli Assessori secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

Art. 28

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale. Rappresenta l'Ente, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate o sub delegate al Comune e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali.
3. Assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione comunale, promuovendo e coordinando l'azione degli Assessori, che gli rispondono personalmente. Garantisce la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in atti e programmi operativi che ne rappresentano la realizzazione.
4. Nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, attribuendo le relative deleghe e dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Convoca e presiede la Giunta, ne dirige e coordina i lavori, garantendone la collegialità dell'azione e mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
6. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
7. Elabora, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo. Nel caso in

cui si ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.

8. Spetta, inoltre, al Sindaco:

- a) Nominare il Segretario comunale;
- b) Emanare direttive e promuovere conferenze di servizi per l'esercizio di funzioni di competenza comunale;
- c) Risolvere eventuali conflitti di competenza, attivi e passivi, nonché coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica, siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'amministrazione ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
- d) Promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune nonché delle Istituzioni, Aziende, società o altri enti, pubblici e privati, appartenenti o partecipanti al Comune;
- e) Rappresentare il Comune nei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi;
- f) Assumere l'iniziativa, concludere e sottoscrivere accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare Assessori o Dirigenti comunali a partecipare alle singole sedute;
- g) Promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;



h) Sospendere l'adozione di atti concernenti l'attività delegata ai singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta;

i) Provvedere, sentiti i capigruppo, alla nomina, alla designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

j) Impartire direttive e vigilare sull'espletamento del servizio della polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;

k) Convocare i comizi per i referendum consultivi.

9. Al Sindaco è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

10. Adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale.

11. Ove l'emergenza interessi il territorio di più comuni, adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.

12. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono la denominazione di decreti.

13. Coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione.

14. Armonizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici locali al fine di consentire l'espletarsi dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate;

15. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono disciplinate dall'art. 54 del T.U. 267/2000.

Art. 29

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del T.U. 267/2000. In tali casi la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vice Sindaco e agli Assessori secondo la loro elencazione nel documento programmatico.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 30

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione al protocollo generale del Comune. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 31

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi;

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo;

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni volta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno;

4. Tali deleghe, e le eventuali modificazioni, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile;

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi dei Consiglieri comunali.

Art. 32

La Giunta – composizione

1. La Giunta è organo di governo del Comune e collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento.

2. E' composta dal Sindaco, che la convoca, la presiede e ne fissa l'ordine del giorno, e da un numero di Assessori che non può essere superiore a 4;

3. Il Vice Sindaco viene nominato tra i Consiglieri comunali.

4. Il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, ma in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere comunale. I requisiti sono accertati dal Sindaco stesso nella prima seduta della Giunta.

5. Gli Assessori non Consiglieri possono prendere parte alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 33

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale e si esplica attraverso le proprie deliberazioni, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale. Il voto è palese, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento comunale. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

4. E', inoltre, di competenza della Giunta l'adozione di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto generale dei criteri stabiliti in Consiglio.

4. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 34

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 35

Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della gestione.



TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - PROPOSTE

Art. 36

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il

costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione italiana per il libero svolgimento in forma democratica delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra organizzazione sociale al fine di dibattere problemi, sottoporre proposte, programmi, consuntivi, proposte di deliberazione e per la formazione di comitati e commissioni.

4. L'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990.

6. Il Consiglio comunale dà vita al Consiglio comunale dei ragazzi e ne disciplina l'attività con regolamento. Ad esso sono attribuiti compiti di educazione sociale e civica.

Art. 37

Informazione

L'amministrazione comunale si impegna ad informare la cittadinanza sull'attività amministrativa svolta. Essa, inoltre, si adopera affinché tutti i cittadini possano comunicare con l'Ente, eventualmente anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Capo II

REFERENDUM

Art. 38

Azione referendaria

1. Il Comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa. Il referendum ha carattere consultivo, propositivo e abrogativo nelle materie che interessano l'intera comunità e di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum per:

- a) tributi locali e tariffe;
- b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. La proposta, oltre che dal Consiglio comunale, può essere avanzata su iniziativa popolare previo consenso scritto di 1/8 del corpo elettorale comunale.

4. La stessa proposta viene sottoposta dal Presidente del Consiglio, entro 30 giorni al vaglio del Consiglio comunale.

5. Il quorum necessario per l'ammissibilità del referendum è dei $\frac{3}{4}$ dei consiglieri assegnati.



6. La delibera di ammissione deve contenere la regolamentazione delle modalità per l'effettuazione della consultazione popolare e di proclamazione del risultato.

7. L'esito della consultazione viene sottoposto, entro 30 giorni, al vaglio del Consiglio comunale per le conseguenti decisioni di merito.

8. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con elezioni provinciali e comunali.

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 39

Istituzione - nomina - funzioni

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della attività del Comune.

2. Ha il compito di segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini ed attende alla tutela degli interessi legittimi e dei diritti dei cittadini ove questi, in prima istanza, non abbiano avuto adeguata attenzione da parte dell'Amministrazione comunale.

3. Il Difensore Civico gode di indipendenza funzionale e gerarchica rispetto agli organi comunali.

4. All'Ufficio di Difensore Civico deve essere eletto un cittadino in possesso del diploma di laurea, che dia garanzia di indipendenza, probità e che sia di provata esperienza e di riconosciuta competenza giuridico-amministrativa.

5. Non può essere nominato all'ufficio:

a) chi abbia ricoperto nell'ultimo anno incarichi pubblici elettivi o direttivi nell'ambito di partiti politici a qualsiasi livello, nonché chi sia stato candidato nelle precedenti elezioni politiche ed amministrative locali, nazionali e regionali; i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali; i membri di Consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane;

b) chi sia dipendente del Comune; chi sia amministratore o dipendente di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

c) chi si trovi nelle condizioni di ineleggibilità a Consigliere comunale;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario comunale;

f) chi sia membro del Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

6. La Conferenza dei capigruppo propone al Consiglio comunale una rosa di nomi di persone che abbiano i requisiti richiesti per ricoprire l'Ufficio di Difensore Civico e si siano dichiarati disponibili.

7. Il Consiglio comunale, a maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri in carica e a scrutinio segreto, elegge il Difensore Civico.

8. Ove la votazione dia esito negativo si procederà, seduta stante, ad una seconda votazione. Risulterà nominata la persona che ottiene i $\frac{2}{3}$ dei voti dei Consiglieri assegnati; ove anche tale votazione dia esito negativo, si procederà a nuova votazione e risulterà nominata la persona che ottiene la maggioranza assoluta e, in caso di ulteriore mancata elezione, si procederà a nuova

votazione nella quale il quorum richiesto sarà la maggioranza relativa; a parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

9. Il Difensore Civico viene immesso nelle funzioni previo giuramento prestato, immediatamente o durante la successiva seduta consiliare, nelle mani del Presidente del Consiglio, con la seguente formula:



“Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, lo Statuto Comunale e i Regolamenti e di adempiere le mie funzioni con imparzialità al solo scopo del pubblico bene”.

10. Il Difensore Civico resta in carica 5 anni indipendentemente dalla durata del Consiglio comunale che lo ha eletto; esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore ed è rieleggibile una sola volta.

11. Il Difensore Civico decade per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità e può essere revocato solo per inabilità ed inadempienze gravi con delibera consiliare approvata dai $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri in carica.

12. L'inadempienza può essere contestata da qualsiasi cittadino residente. Entro 30 giorni dalla presentazione della contestazione il Presidente del Consiglio la sottopone al vaglio del Consiglio comunale per la eventuale dichiarazione di decadenza che si intende approvata ove, a scrutinio segreto, ottenga il voto favorevole della maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri assegnati.

13. La funzione è retribuita secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ufficio del Difensore Civico.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 40

Albo pretorio

1. Nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, è collocato l'albo pretorio comunale per la pubblicazione degli atti che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prevedono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

Art. 41

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere in merito alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 42

Diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento, nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

3. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati



introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge n. 212/2000, le necessarie modifiche con particolare riferimento a:

- a) informazione del contribuente (art. 5);
- b) conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) remissione in termini (art. 9);
- e) tutela dell'affidamento e della buona fede - errori del contribuente (art. 10);
- f) interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

Art. 43

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalle leggi dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 267/2000.

Art. 44

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo dovrà prevedere, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 45

Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici e sociali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La scelta delle forme di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione delle diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

- 3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:**
- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;**
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;**
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;**
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;**
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo articolo, comma 1;**
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000.**



Art. 46

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 47

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'Azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. L'intero Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica fra coloro che, eleggibili alla carica di Consigliere, abbiano una specifica competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero dispari e non superiore ai 7.

5. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Azienda. Lo Statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

6. Non possono essere componenti del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o, comunque, connesse ai servizi dell'Azienda speciale.

7. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può revocare il Presidente e il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nominare i successori. Le dimissioni del Presidente dell'Azienda e/o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione, comporta la decadenza dell'intero Consiglio con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

8. L'ordinamento della Azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

9. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'Azienda stessa, con proprio Regolamento.

10. L'Azienda finalizza la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

11. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

12. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 48

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.

2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dispari, non superiore a 7, dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo precedente per le Aziende speciali.



4. Il Direttore è l'organo al quale è attribuita la responsabilità gestionale dell'Istituzione.

5. Il Consiglio comunale affida l'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata di specifiche competenze professionali.

6. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

7. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 49

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di

altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni indicato all'articolo 113 comma 1, lettera f) del T.U. 267/2000.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 50

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.

2. La concessione dei servizi pubblici comunali a terzi è decisa dal Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, con deliberazione recante la motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e, soprattutto, per quanto riguarda l'aspetto sociale.

Art. 51

Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione.



TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 52

Convenzioni

1. Il Comune potrà stipulare convenzioni con altri Enti per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi.

2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi enti a favore di uno di loro, in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 53

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII UFFICI E RAPPRESENTANZA
--

Capo I PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Art. 54

Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune determina la propria dotazione organica e relativa gestione, al fine della ottimizzazione dei servizi resi ai cittadini.
2. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - a) accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - b) compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - c) attuazione dei controlli interni.
3. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e dell'art. 89 del T.U. 267/2000.



Art. 55

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La potestà regolamentare del Comune si esercita, tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale, nelle materie di cui all'art. 89, comma 2 del T.U. 267/2000.
3. Il Comune provvede, nel rispetto dei principi fissati dal T.U. 267/2000, alla rideterminazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa dei servizi e dei compiti attribuiti, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni.

Art. 56

Personale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e l'inquadramento del personale è attuato secondo il sistema di classificazione del personale previsto

dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati ed organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 57

Incarichi a contratto

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione è disciplinata dall'art. 110 del T.U. 267/2000.

Capo II

SEGRETERIA COMUNALE - RESPONSABILI

Art. 58

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 97, comma 5 del T.U. 267/2000, può prevedere la figura del Vice Segretario comunale per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza ed impedimento.

Art. 59

Responsabili degli uffici e dei servizi

Le funzioni e le responsabilità della dirigenza sono disciplinate dall'art. 107 del T.U. 267/2000.



Art. 60

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

Capo III

PATROCINIO

Art. 61

Rappresentanza del Comune in giudizio

1. La Giunta comunale, per la tutela degli interessi del Comune, provvede a farsi rappresentare in ogni grado di giudizio e per le varie qualità inerenti la propria costituzione, nominando un proprio legale, fatta eccezione per:

a) i processi tributari di cui al D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla Giunta ai sensi dell'art. 107, comma 1 del T.U. 267/2000, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma.

2. Il Segretario comunale designerà il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del Comune, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto; inoltre darà corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.

Art. 62

Patrocinio legale e responsabilità civile

1. Il patrocinio legale e le relative spese sostenute dai dipendenti comunali ove il procedimento si sia concluso con l'assoluzione a seguito di giudizio, in ogni sede processuale, per fatti connessi e a causa dell'espletamento delle loro funzioni, vengono rimborsate dal Comune, purché, per tali fatti, non vi sia diretto conflitto con gli interessi dell'Ente e previo riconoscimento della spesa deliberata dal Consiglio successivamente all'esito del giudizio.

2. Il rimborso non è praticabile nel caso in cui il procedimento si sia concluso con dichiarazione di estinzione per prescrizione dell'azione o per oblazione, mancando il requisito essenziale della verifica dell'assenza del dolo o della colpa grave.

3. Gli amministratori comunali, per fatti connessi e a causa dell'espletamento del loro mandato e sussistendone le condizioni, ai fini del patrocinio legale, sono equiparati ai dipendenti comunali.

3. Il Comune può assicurare i propri amministratori contro i rischi connessi all'espletamento del loro mandato. Al fine di conferire certezza alla posizione



previdenziale ed assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro 5 anni dalla data del loro versamento se precedente dalla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265 ed entro 3 anni se successivi.

4. Sono esclusi i rappresentanti nominati dal Comune negli organi di amministrazione di altri enti.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI
--

Art. 63**Violazioni di norme comunali**

1. Chiunque violi le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dall'articolo del regolamento o dell'ordinanza violata. In ogni caso non potrà essere inferiore a Euro 30,98 né superiore a Euro 516,45.

2. Per le sanzioni previste nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, autorità competente è il Sindaco.

3. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongano altrimenti, le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1.

Art. 64**Violazione alle norme di legge - Sanzioni**

Il Segretario Comunale designerà il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze, nei casi in cui norme di legge demandino al Sindaco, ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi.

Art. 65**Approvazione dello Statuto e delle modifiche**

1. Lo Statuto comunale è deliberato dal Consiglio comunale col voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le stesse disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 66**Adeguamento alle norme statutarie**

1. Il presente Statuto abroga quello precedente approvato con delibera consiliare n. 34 dell'8 ottobre 1991 e il successivo di cui alla delibera consiliare n. 45 del 27 febbraio 1992 e modificato con delibera n. 10 del 27 maggio 1993.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, tutti i regolamenti comunali vigenti saranno ad esso adeguati.

Art. 67**Entrata in vigore**

- 1. Il presente Statuto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti comunali.**
- 3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.**